



Via Bossi 2a
6901 Lugano
telefono 091/815 55 11
fax 091/815 55 19

Repubblica e Cantone
Ticino

Funzionario
Incaricato

Marisa Romeo

**Camera di protezione del Tribunale d'appello
Ispettorato
6901 Lugano**

telefono

Incarto n.

Vs. riferimento

Lugano

29 maggio 2018

le presento sincere condoglianze per il decesso di suo zio.

Considerato il tempo trascorso, un intervento tramite segnalazione all'ispettorato o reclamo per denegata/ritardata giustizia avrebbe dovuto essere interposto anni orsono, al fine di consentire alla scrivente di intervenire in un momento, in cui fosse ancora possibile farlo efficacemente, qualora l'Autorità di protezione fosse stata effettivamente inattiva o incurante della necessità di una misura a favore del suo defunto zio. Analogamente si sarebbero dovute segnalare all'ARP (art. 419 CC) eventuali impedimenti per vivere da solo, affinché tale autorità potesse dare alle curatrici indicazioni puntuali sul da farsi in tempo utile.

Per quanto attiene alla pretesa di un certificato ereditario: esso è un requisito indispensabile per il curatore uscente nel caso di decesso del curatelo, al fine di evitare di dare informazioni e/o documenti e rivelare aspetti strettamente personali a persone non qualificate come eredi.

In merito all'accesso all'incarto, ai rendiconti e ai rapporti finali, segnalo che a tutela della personalità della persona sotto curatela, tale accesso può senz'altro essere limitato (cfr. ROSCH, Protection de la personnalité des personnes décédées, informations aux médias et consentement des héritiers, parere giuridico del 25 febbraio 2010, pubblicato sul sito dell'Associazione svizzera delle curatrici e dei curatori professionali, https://svbb-ascp.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/dokumentation/100225%20Postmor.doc).

L'obbligo di discrezione (art. 413 e 451 CC per curatori e ARP) porta su tutti i dati personali relativi alla persona, fanno parte della sfera privata e segreta anche i dati relativi alla situazione finanziaria (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 451 CC n. 12).

L'interesse pubblico esige che l'obbligo di discrezione perduri anche dopo la morte della persona interessata e che si proceda ad una scrupolosa valutazione quando si tratta di apportare delle eccezioni, anche per fornire informazioni agli eredi (CommFam Protection del l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 451 CC n. 13).

Trattandosi degli eredi ci si deve chiedere, all'occorrenza, se degli interessi preponderanti non si oppongono alla trasmissione integrale del rapporto di attività e dei conti (CommFam Protection de l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 425 CC n. 29).

Il diritto di essere informati degli eredi può essere limitato; sebbene la successione universale riguarda anche le pretese risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, ciò che di principio implica il diritto di consultare gli atti, questo diritto può tuttavia essere limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera strettamente personale della persona deceduta (CommFam Protection de l'adulte, COTTIER/HASSLER, ad art. 425 CC n. 25; cfr. sentenza CDP di prossima pubblicazione: inc. 9.2014.203 del 18.08.2015, cons. 3-4).

Posto che l'ARP deve fornire al curatore l'istruzione, la consulenza e il sostegno necessari (art. 400 cpv. 3 CC), ciò può indubbiamente avvenire tramite tutti i suoi membri, pertanto non si ravvedono irregolarità nel fatto che la curatrice faccia riferimento al Delegato comunale per avere indicazioni in un caso concreto.

Per quanto riguarda i suoi quesiti, il suo scritto è trasmesso all'Autorità di protezione di Lugano, affinché risponda agli stessi.

La informo tuttavia che, trattandosi di un intervento di vigilanza, lei non avrà qualità di parte, di conseguenza non le saranno fornite informazioni sul seguito dato al suo scritto.

Con i migliori saluti.

Marisa Romeo, ispettrice CDP



Copia p.c.:

- Autorità regionale di protezione 3, Via Dott. G. Polar 46, c.p. 246, 6932 Breganzona